

Vu ces faits et considérant en droit :

L'exception d'incompétence soulevée par l'opposant au recours apparaît comme fondée.

Pour que le recours fût recevable, il faudrait que l'objet du litige atteignît une valeur de 2000 francs au moins. Or tel n'est pas le cas.

La première conclusion prise par le recourant devant les instances cantonales tend au paiement de 500 francs à titre de dommages-intérêts. La seconde tend à faire ordonner la publication dans le *Peuple de Genève* du jugement à rendre, sous peine de 20 francs par semaine de retard. Pour que ces deux conclusions eussent ensemble une valeur de 2000 fr., il faudrait que la seconde représentât une valeur de 1500 fr. Or rien n'établit et l'on ne saurait admettre que la publication du jugement ait en soi pour le recourant une valeur pécuniaire atteignant ce chiffre. Quant à la pénalité requise de 20 francs par semaine de retard apporté dans la publication du dit jugement, elle ne saurait être prise en considération pour déterminer la valeur litigieuse. Sans doute, dans le cas où l'éditeur Vincent eût retardé pendant 75 semaines la publication du jugement, les pénalités encourues par lui se fussent élevées à 1500 francs. Mais c'est là une simple hypothèse et au surplus une hypothèse absolument invraisemblable qui ne saurait servir de base pour la fixation de la valeur du litige. Du reste, la conclusion tendant à la condamnation du défendeur à la pénalité indiquée concerne non pas le fond même du litige, mais l'exécution du jugement au fond dans le cas où celui-ci serait favorable au demandeur.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral
prononce :

Il n'est pas entré en matière sur le recours pour cause d'incompétence.

132. *Sentenza del 25 settembre 1896 nella causa
Cogliati contro Demicheli.*

Con sentenza del 20 luglio 1896 il Tribunale di appello del cantone Ticino ha pronunciato :

« 1° Il libello come sopra intimato è confermato nel senso
» che la signora Cogliati è tenuta a pagare gli interessi nella
» misura legale sopra la somma di fr. 15,000 a far tempo
» dal giorno 17 settembre al 31 agosto 1894.

» 2° Le spese giudiziarie di prima istanza, la tassa di
» giustizia in questa sede in fr. 35, oltre a quelle di bollo e
» di intimazione sono a carico della signora Cogliati, la quale
» rifonderà al signor Demicheli fr. 30 per ripetibili in questa
» sede. »

Appellante da questo giudizio la signora Cogliati, la quale con ricorso in iscritto del 2 settembre 1896 ha conchiuso domandando : la riforma della sentenza 20 luglio 1896 nel senso del rigetto della domanda libellare e la condanna del signor Demicheli in tutte le spese d'ufficio e ripetibili.

Considerando :

1° Il 17 maggio 1889 la signora Giuseppina Cogliati vendeva a Demicheli una porzione di casa situata a Lugano. Il contratto, conchiuso in forma di scrittura privata, portava che il prezzo di vendita dovesse essere stabilito da arbitri e che la signora Cogliati aveva ricevuto in acconto da Demicheli la somma di fr. 15,000. Dovendo il contratto in virtù dell'art. 661 del codice civile ticinese essere ridotto a forma notarile entro il termine di due mesi, il 4 luglio 1889 le parti si accordarono per prolungarne l'efficacia legale per altri due mesi. Allo spirare di questo nuovo termine, rifiutandosi la signora Cogliati di prestarsi all'esecuzione dell'atto notarile, il compratore, G. Battista Demicheli, intentava azione davanti i tribunali ticinesi per obbligarvela. La causa ebbe la sua soluzione con sentenza del Tribunale di appello 17 luglio 1894, in base alla quale la signora Cogliati venne obbligata all'erezione dell'istrumento di vendita. Nel frattempo, il 25 novembre 1890, gli arbitri nominati dalle parti avevano

stabilito il prezzo dello stabile a fr. 32,100 e l'azione intentata dalla signora Cogliati per far pronunciare la nullità di questa stima essendo stata respinta tanto in prima che in seconda istanza, l'istrumento notarile venne rogato il 31 agosto 1894. Con esso il signor Demicheli versava a compimento del prezzo di compera la somma di fr. 17,100, riservandosi però di pretendere gli interessi sull'acconto sborsato nel 1889. Il che avvenne con libello del 5 novembre 1894 che diede origine alla sentenza del Tribunale di appello più sopra riprodotta e dalla quale la signora Cogliati si è appellata al Tribunale federale.

2° Ambedue le istanze cantonali nell'accogliere la domanda Demicheli sono partite dal concetto, che quantunque l'attore chieda nel libello il pagamento degli interessi decorsi sopra l'acconto di fr. 15,000, pure la di lui domanda si debba considerare come un'azione di indennizzo per la procrastinata esecuzione del contratto 17 maggio 1889. Ora, se questo modo di vedere è esatto, il Tribunale federale non sarebbe più competente a giudicare della causa, in quanto che è noto e fu da questa corte pronunciato già più volte (XVI, 804, XVII, 105 e seg.) che domande d'indennizzo dipendenti da compere e vendite d'immobili, cadono nel dominio del diritto cantonale, non in quello del diritto federale.

3° Entrando perciò ad esaminare della natura giuridica dell'azione, sta in prima linea, che l'azione venne qualificata da Demicheli come domanda di interessi. Se non chè, esaminando i titoli sui quali la domanda venne fondata, non rimane nessun dubbio che si tratti in realtà di una domanda di indennizzo. Nel chiedere gli interessi decorsi sulla somma di fr. 15,000 l'attore Demicheli non ha invocato una convenzione od un fatto dal quale si possa far derivare una pretesa di interessi, ma ha allegato unicamente che la consegna dello stabile non era stata fatta in tempo dovuto e che questo ritardo aveva avuto per conseguenza di fargli perdere gli interessi sull'acconto sborsato nel 1889. Ora è chiaro che in una simile domanda si possono vedere benissimo gli elementi costitutivi di un'azione in risarcimento di danno. La questione di sapere, se un'azione proposta in questi termini

poteva in base all'art. 71 della procedura ticinese essere riguardata come un'azione di indennizzo, è una questione di procedura cantonale, non sottoposta al controllo del Tribunale federale. Alla competenza di quest'ultimo sfugge anche l'altra obbiezione sollevata dalla parte Cogliati, consistente nel dire che la consegna dello stabile non sia mai stata domandata e che non vi sia perciò mora del venditore. In quanto che una simile obbiezione implica una questione di merito che può essere decisa solo dal giudice chiamato a statuire sull'intrinseco della causa (Art. 231 del C. O.).

Per questi motivi

Il Tribunale federale decide :

Di non entrare in materia sul ricorso Cogliati per titolo di incompetenza.

II. Haftpflicht

**der Eisenbahn- und Dampfschiffunternehmungen
bei Tödtungen und Verletzungen.**

**Responsabilité des entreprises de chemins de fer
et de bateaux à vapeur
en cas d'accident entraînant mort d'homme
ou lésions corporelles.**

133. Arrêt du 1^{er} juillet 1896 dans la cause
*Compagnie générale de navigation sur le lac Léman
contre Ageno et Bombrini.*

A. Le 9 juillet 1892, le bateau le Mont-Blanc, appartenant à la Compagnie générale de navigation sur le Lac Léman, était parti de Genève à 9 heures du matin pour faire sa course quotidienne par Nyon, Thonon, Evian, Ouchy et la Côte suisse jusqu'au Bouveret. L'arrivée à Ouchy eut lieu à l'heure réglementaire, midi et cinq minutes; le débarquement des passagers était terminé et l'embarquement allait commencer,